



COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Frascarolo N. 4



REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 3.02.2007

Art. 1 – Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, a integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2 – Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art. 3 – Prescrizioni e tipologie costruttive

I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.

a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.

b) Leggero: è realizzato con materiale che ne definisce i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede.

c) Pesante: è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in materiale diverso da quello del marciapiede; tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.

Il passo carrabile è realizzato assicurando in ogni caso la continuità del piano del marciapiede.

Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali – e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale o sul marciapiede.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

Art. 4 – Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada regionale e provinciale correnti nell'interno del centro abitato senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 3, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate; l'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo.

Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

L'autorizzazione al passo carrabile comprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.

La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile che deve essere esposto; in caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, questa decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie e urbanistiche e del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 5 – Ufficio comunale competente

Competente all'istruttoria delle domande e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio di Polizia Locale, che vi provvede sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale e previo nulla osta dell'ente proprietario in caso di strade non comunali.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria.

Art. 6 – Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo e istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera di Giunta comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo dell'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 7 – Formalità del provvedimento di autorizzazione

Lo schema tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 8 – Canone e altri oneri

Per ogni passo carraio autorizzato non è dovuto alcun canone a favore del Comune, vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 19/1999 sull'art. 3 Legge 28 dicembre 1995 n. 549 che prevede la facoltà dell'esonero per i passi carrai a decorrere dal 1996.

Art. 9 – Riconoscimento del passo carraio

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta comunale.

Art. 10 – Passo carraio di accesso a più proprietà. Passi carrai temporanei

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

I passi carrai temporanei rispettano le norme previste per quelli definitivi.

Art. 11 – Sanzioni e revoca

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi dell'art. 7bis del D. L. n. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della legge n. 3/2003.

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO

Spett.
COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO
Ufficio di Polizia Locale
Via Frascarolo, 4

Il/la sottoscritto/a _____

Residente in _____, via _____,
n. _____

Codice Fiscale n. _____ Recapito telefonico

In qualità di _____ (proprietario, rappresentante legale della società, ecc...)

CHIEDE (barrare la tipologia interessata)

- NUOVA APERTURA
- NUOVA APERTURA PROVVISORIA
- CHIUSURA
- SPOSTAMENTO
- AMPLIAMENTO
- REGOLARIZZAZIONE (se già esistente)

del passo carrabile in via _____, n. _____

DICHIARA

di essere a conoscenza che la Polizia Locale potrà accertare e verificare la veridicità di quanto sopra affermato, preventivamente al rilascio del titolo.

Documenti da allegare:

- N. 1 fotografia dello stato dei luoghi;
- Ricevuta del pagamento per rimborso sopralluogo e istruttoria relativa.

Data _____

Firma _____